

ACCORDO

FONDI CONTRATTUALI

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

ANNO 2022

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica e la Delegazione Trattante di parte sindacale del Personale del Comparto procedono alla sottoscrizione del presente Accordo relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno dei Fondi Contrattuali di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e all'art. 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL Sanità, triennio 2016–2018, atteso che i nuovi fondi di cui al CCNL comparto triennio 2019–2021 decorrono dall'annualità 2023, nonché relativo ai criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche. Pertanto

LE PARTI

VISTE le disposizioni di cui al CCNL del 21/05/2018 relativo al Personale del Comparto Sanità ed in particolare le disposizioni dell'art. 8, comma 5, secondo cui sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale, tra l'altro, *"i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce)" e "i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche"*;

PREMESSO che, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione e della sentenza del Tribunale di Nuoro recentemente adottate, risulta, quindi prudenziale, nelle more di ulteriori ed eventuali indicazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene, della Sanità e della Assistenza Sociale, accantonare congrue risorse per provvedere all'eventuale futuro pagamento dei festivi infrasettimanali;

PREMESSO, altresì, che si intende confermare anche per l'anno 2022 il pagamento della maggiorazione della indennità della pronta disponibilità e della indennità per il lavoro notturno nelle medesime misure previste nelle contrattazioni degli anni precedenti;

VISTO l'intendimento di provvedere alla attribuzione delle PEO, Progressioni Economiche Orizzontali, anno 2022, sulla base di un nuovo regolamento;

DATO ATTO che in data 2/12/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo nelle materie sopraindicate e che detta ipotesi è stata certificata dal Collegio sindacale nella medesima data come risulta dal verbale n. 12/2022;

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere alla sottoscrizione del presente Accordo;

CONCORDANO

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- di trasferire, per il solo anno 2022, Euro 330.000 dal Fondo art. 81 (Fondo premialità e fasce) al Fondo art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) per garantire il pagamento della maggiorazione della indennità della pronta disponibilità e della indennità per il lavoro notturno e per accantonare congrue risorse al fine dell'eventuale futuro pagamento dei festivi infrasettimanali;
- di stanziare Euro 450.000,00 per il pagamento delle PEO, Progressioni Economiche Orizzontali, anno 2022.
- di stabilire nuovi criteri per l'attribuzione PEO, come da regolamento allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Cagliari, ____/____/2022

Letto e sottoscritto.

Per la RSU

Per l'Azienda

Il Presidente della Delegazione Trattante

Per le OO.SS.

CGIL

CISL

UIL

FIALS

NURSING UP

FSI



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Regolamento

Progressioni economiche orizzontali del
personale del COMPARTO

ARNAS G. BROTZU

Indice

| | |
|---|---------|
| Progressione economica orizzontale..... | ART. 1 |
| Ripartizione delle risorse disponibili..... | ART. 2 |
| Atti propedeutici alla selezione..... | ART. 3 |
| Requisiti di ammissione alla selezione..... | ART. 4 |
| Criteri di selezione..... | ART. 5 |
| Metodologia di valutazione permanente del personale del comparto..... | ART. 6 |
| Ripartizione dei punteggi e massimali per categoria e fascia..... | ART. 7 |
| Modalità di presentazione della domanda..... | ART. 8 |
| Definizione delle graduatorie di selezione..... | ART. 9 |
| Procedure di attribuzione dei benefici economici..... | ART. 10 |
| Validità delle graduatorie..... | ART. 11 |
| Accesso agli atti di selezione..... | ART. 12 |
| Norma finale..... | ART. 13 |



ART. 1 – Progressione economica orizzontale

Il valore economico da utilizzare per le progressioni economiche viene concordato attraverso la contrattazione decentrata.

Verrà indetta una selezione interna per l'attribuzione di fasce economiche superiori a quelle in godimento. Le procedure si riferiranno "*ad un numero limitato di dipendenti*", in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D Lgs n.150/2009 smi, assicurando il principio di selettività.

L'attribuzione delle fasce economiche da parte dell'Amministrazione ha luogo nel rispetto dell'equilibrio complessivo tra i vari ruoli e le varie categorie (ovvero A, B, Bs, C, D e Ds).

ART. 2 – Ripartizione delle risorse disponibili

Per stabilire il numero dei passaggi di fascia possibili, tenuto conto delle complessive risorse finanziarie disponibili nel fondo e dell'importo concordato da destinare alla presente procedura di progressione economica secondo quanto scritto nell'art. 1 - in applicazione del richiamato "principio di selettività" rispetto alla platea del personale avente diritto a partecipare - si calcola il rapporto di incidenza, in termini di spesa, della numerosità del personale in servizio al 01 gennaio dell'anno oggetto delle progressioni, distinto per ciascun ruolo, la percentuale di incidenza così ottenuta, applicata sull'ammontare definito, determina l'importo destinato per ciascun ruolo. Il numero di passaggi dipende dall'ammontare complessivo del valore delle fasce dei candidati collocati in posizione utile per ciascun ruolo ovvero amministrativo, sanitario e tecnico.



ART. 3 – Atti propedeutici alla selezione

Individuata la quota di risorse da assegnare per ciascun ruolo nell'anno di riferimento, l'Amministrazione indice avviso di selezione interna per l'individuazione del personale cui attribuire le fasce in interesse.

L'Avviso di selezione va pubblicato per almeno 10 giorni nella sezione del sito internet aziendale www.aobrotzu.it, Sezione "Concorsi e Selezioni", ed allo stesso deve essere data la massima diffusione a livello aziendale.

ART. 4 – Requisiti di ammissione alla selezione

Accedono alla selezione per le progressioni economiche orizzontali i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 01 gennaio dell'anno di riferimento presso l'ARNAS G. Brotzu che vantino:

- a) almeno due anni di permanenza nella fascia retributiva in godimento a tempo indeterminato;
- b) un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi
- c) che non siano stati destinatari nel biennio precedente di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- d) che non siano già collocati nella fascia massima della categoria di appartenenza.

ART. 5 – Criteri di selezione

L'attribuzione della fascia retributiva ha luogo, previa valutazione selettiva, nel rispetto dei principi generali enunciati all'art. 35, comma 1, lettera a), CCNL 07/04/1999.

In particolare, il punteggio finale espresso in centesimi viene assegnato secondo i seguenti criteri:

1. Esperienza lavorativa/professionale

Saranno valutati i servizi prestati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, effettuati in regime di lavoro dipendente.

La valutazione avviene attribuendo per ogni anno di servizio, a tempo indeterminato e determinato:



- a) **Punti 0,23** per periodi di durata non superiore o uguale a cinque anni per il servizio prestato nella medesima categoria o livello economico per il quale si richiede l'attribuzione del beneficio, nell'ambito degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale fino al raggiungimento del massimo ottenibile;
- b) **Punti 0,25** per periodi di durata superiore a cinque anni, per il servizio prestato nella medesima categoria o livello economico per il quale si richiede l'attribuzione del beneficio nell'ambito degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale fino al raggiungimento del massimo ottenibile;
- c) **Punti 0,15** per anno per il servizio prestato nelle categorie inferiori nell'ambito degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale fino al raggiungimento del massimo ottenibile.

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'esperienza lavorativa/professionale si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- l'anzianità viene calcolata in base ai giorni effettivi di servizio;
- i periodi di part-time verranno conteggiati proporzionalmente all'effettiva quantità di servizio prestata;
- verranno scomputati i periodi di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio;
- il passaggio di categoria avvenuto contrattualmente dalla Categoria C alla Categoria D, per i dipendenti del ruolo sanitario e per il collaboratore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, viene considerato per tutti i dipendenti come automatico e pertanto non indicato nell'esperienza professionale come passaggio di categoria.

2. Valutazione Permanente del personale del comparto

Ai fini della progressione in oggetto, verranno prese in considerazione le valutazioni relative all'anno 2021, circa la qualità professionale espressa dai singoli dipendenti in ambito lavorativo derivanti dall'applicazione della metodologia di valutazione permanente di cui all'articolo 7 del regolamento di cui alla deliberazione n. 1372 del 10/12/2021.



3. Anzianità nella fascia in godimento

Il punteggio si ottiene attribuendo, per ogni anno di permanenza nella fascia in godimento, i seguenti punti

- n. 1 punto fino al quinto anno compreso
- n. 1,5 punti per periodi superiori a cinque anni fino al decimo incluso
- n. 2 punti per periodi superiori a dieci anni.

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'anzianità nella fascia di godimento, si stabilisce l'ulteriore principio che tale anzianità viene calcolata in base ai giorni effettivi di permanenza nella fascia in godimento.

4. Dipendenti aventi assegni ad personam

Per i dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all'art. 31 CCNL 07/04/1999 è prevista l'attribuzione di n. 1 punto.

ART. 6 – Metodologia di valutazione permanente del personale del comparto

Si rimanda in ordine alla metodologia di valutazione indicata nell'accordo firmato nell'anno 2021 con presa d'atto avvenuta con deliberazione n. 1372 del 10/12/2021.

ART. 7 – Ripartizione dei punteggi e massimali per categoria e fascia

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri del presente regolamento si farà riferimento ad una scala di 100 punti complessivi ripartiti come segue:

| CRITERI | PUNTI |
|-------------------------------------|------------|
| Esperienza lavorativa/professionale | 11 |
| Valutazione | 52 |
| Anzianità nella fascia in godimento | 36 |
| Assegno ad personam | 1 |
| TOTALE | 100 |



ART. 8 – Modalità di presentazione della domanda

La compilazione della domanda sarà effettuabile esclusivamente tramite procedura on-line. Una volta compilata la domanda, il dipendente dovrà stamparla, firmarla e trasmetterla all'indirizzo di posta elettronica certificata che verrà indicato nell'Avviso di selezione, unitamente ad un valido documento di identità entro i termini assegnati.

Altre modalità di compilazione e presentazione della domanda non saranno ritenute valide.

La domanda di partecipazione costituisce autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e sostituisce ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

La procedura è gestita attraverso piattaforma informatica, che procede all'attribuzione in automatico del punteggio in base a quanto dichiarato dal dipendente in sede di compilazione della domanda, nel rispetto dei principi fissati, per ogni criterio di selezione, all'art. 5 del presente Regolamento PEO 2022.

Non saranno valutati servizi e/o altri titoli che non siano espressamente e correttamente dichiarati dal candidato in sede di compilazione della domanda.

Ai fini della corretta attribuzione dei punteggi, è necessario che i candidati descrivano puntualmente tutti gli elementi che danno origine a punteggio in graduatoria, anche se gli stessi sono già in possesso dell'ARNAS G. BROTZU.

Non potranno essere accolte istanze di rettifica e/o modifica delle dichiarazioni del candidato dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, ai fini di un incremento del punteggio finale attribuito.

Il dipendente che rilasci autodichiarazioni non corrispondenti ai dati ufficiali in possesso dell'Amministrazione incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni mendaci.